



# **COMUNE DI MISINTO**

*Provincia di Milano*

**Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO**

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

e-mail ufficiale certificata AIPA: [info@comune.misinto.mi.it](mailto:info@comune.misinto.mi.it)

e-mail servizio affari generali: [segreteria@misinto.info](mailto:segreteria@misinto.info)

sito internet: [www.comune.misinto.mi.it](http://www.comune.misinto.mi.it)

## ***Regolamento Comunale***

# ***DISCIPLINA Delle ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTI***

*Approvato con deliberazione n. 34. del Consiglio comunale*

*in data 28/10/2004 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 26/11/2004*

### **SOMMARIO**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 6 Forme di esercizio
- Art. 7 Commissione Consultiva Comunale
- Art. 8 Ricorsi

## **CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO**

- Art. 9 Domanda di autorizzazione
- Art.10 Rilascio dell'autorizzazione
- Art.11 Inizio attività
- Art.12 Rinuncia dell'autorizzazione
- Art.13 Cessazione dell'attività o modifica della titolarità
- Art.14 Trasferimento della sede

## **CAPO III - NORME URBANISTICHE ED IGIENICO - SANITARIE**

- Art.15 Norme urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti
- Art.16 Controllo sanitario dei procedimenti e strumenti tecnici
- Art.17 Insegne e pubblicità

## **CAPO IV - ORARI E TARIFFE**

- Art.18 Orari
- Art.19 Tariffe

## **CAPO V - DISTANZE - RAPPORTO ESERCIZI/ABITANTI**

- Art.20 Distanze minime tra esercizi
- Art.21 Rapporto densità esercizi/abitanti

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.22 Controlli
- Art.23 Sanzioni
- Art.24 Abusivismo
- Art.25 Revoca dell'autorizzazione
- Art.26 Provvedimenti d'urgenza

## **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art.27 Conversione delle vecchie autorizzazioni
- Art.28 Abrogazione norme precedenti - Rinvii
- Art.29 Entrata in vigore

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente regolamento disciplina su tutto il territorio comunale le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da:
  - imprese individuali,
  - in forma societaria di persone
  - in forma societaria di capitalee svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, ed

integrate dalla legge 29.10.1984, n.735, nonché dalla L.R. n.48 del 15.09.1989 e dalla legge 04.01.1990, n.1.

- 2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni indicate al primo comma del presente regolamento.
- 3) Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, e di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale.

#### **Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualifiche professionali.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.
- 4) Gli esercizi misti di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, devono disporre di idonei servizi igienici per ogni attività a disposizione della clientela e del personale.

#### **Art. 4 - Requisiti**

- 1) L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
  - a) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature,

- b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti prescritti dalla legge 443/1985, o del direttore dell'azienda nel caso di impresa gestita in forma societaria non avente i requisiti previsti dalla legge 443/1985, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n.1142, dell'art. 4 della L.R. n.48 del 15.09.1989 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n.1.
- 2) Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n.443 i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3 della legge n.1/1990.

### **Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
- a) **BARBIERE**: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile costituente nel taglio della barba e dei capelli ed in servizi tradizionalmente complementari, che non apportano rilevanti modifiche dell'aspetto naturale;
  - b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
    - taglio della barba;
    - taglio dei capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione delle parrucche;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
  - c) **ESTETISTA**: l'attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo prevalente sia quello di mantenerlo in perfetto condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività e l'uso dei prodotti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 del 11.10.1976 e D.d.g. 13/03/2003 n. 4259 e succ. int. e mod., nonché delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla L.R. 48/89 e dalla L. 1/90.
- 2) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, abilita anche all'esercizio del trucco e del manicure e pedicure estetico.

### **Art. 6 - Forme di esercizio**

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, non possono esercitarsi in forma ambulante, ma solo in sede fissa.
- 2) Tali attività possono essere esercitate:
- a) presso il domicilio del cliente esclusivamente nel caso in cui siano rivolte a persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o a persone ammalate, immobilizzate o handicappate, esclusivamente da coloro che sono provvisti di

normale autorizzazione in sede fissa o da loro soci dipendenti, purchè ciò avvenga in normale orario di attività ed il committente disponga di un locale idoneo;

b) presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali abbiano normali requisiti degli altri esercizi e che siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un ingresso autonomo e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Commissione Consultiva Comunale**

Ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i. non viene prevista la Commissione Consultiva Comunale.

#### **Art. 8 - Ricorsi**

- 1) Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente.
- 2) Contro il provvedimento di diniego o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

### **CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO**

#### **Art. 9 - Domanda di autorizzazione**

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, va presentata su carta legale, tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) l'attività professionale che il richiedente intende esercitare;
  - d) l'esatta ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
- 2) Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
  - a) una planimetria dei locali in cui si intende esercitare l'attività, redatta da un tecnico iscritto all'Albo dei professionisti, da cui risulti:
    - l'accesso dalla pubblica via per il normale ingresso dell'utenza,
    - l'esatta ubicazione del o dei servizi igienici, riservati ed a disposizione della clientela e del personale, risultante dallo stato di fatto esistente oppure da progetto esecutivo già approvato definitivamente dall'Amministrazione Comunale,
  - b) certificazione della qualifica professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana

- c) atto di cessione/acquisto di attività, se trattasi di domanda a seguito subingresso.
- 3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", così come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dall'art.4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci in caso di società di fatto.
  - 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8.8.85, n.443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
  - 5) L'autorizzazione per l'attività di estetista può essere richiesta anche da impresa in possesso di autorizzazione comunale per la vendita di prodotti cosmetici rilasciata in base alla legge n.426/71 "Disciplina del commercio". In tal caso non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla legge 8.8.1985, n.443. Il richiedente dovrà indicare nella domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione il nome della persona che assume la direzione dell'azienda e gli estremi del certificato di qualificazione professionale del medesimo. Il nominativo del direttore dell'azienda dovrà essere riportato sul titolo autorizzativo.
  - 6) Le società, oltre alla documentazione sopra richiesta, dovranno presentare copia dell'atto costitutivo.

#### **Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione**

- 1) Il richiedente, prima del materiale rilascio del titolo autorizzativo, dovrà far, dovrà far pervenire al Comune:
  - il certificato di destinazione d'uso dei locali, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o dichiarazione sostitutiva;
  - il nulla osta igienico sanitario, rilasciato dalla competente A.S.L.
- 2) Nel titolo autorizzativo devono essere indicati:
  - generalità del titolare,
  - indirizzo e localizzazione dell'esercizio,
  - l'attività che risulta autorizzata,
  - data del rilascio,
  - numero progressivo dell'autorizzazione,
  - codice fiscale e/o partita I.V.A.,
  - estremi del certificato di qualificazione professionale,
  - eventuali limitazioni previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti in materia,
  - estremi del certificato comprovante l'igienicità dei locali per l'uso cui sono destinati.
- 3) L'autorizzazione rilasciata a imprese societarie dovrà contenere la ragione sociale della società e le generalità del legale rappresentante o socio responsabile.

- 4) L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. n.48/89 ed alla legge n.1/90.
- 5) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 6) Coloro che, eccezionalmente, esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
- 7) Del rilascio dell'autorizzazione il competente ufficio provvede a darne comunicazione a:
  - Commissione provinciale dell'Artigianato,
  - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  - Ufficio Tributi, Ufficio Polizia Locale e Ufficio Tecnico.

#### **Art.11 - Inizio attività**

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'attività il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese per le attività non artigianali.
- 2) La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza del diritto di esercitare l'attività e la revoca dell'autorizzazione.
- 3) L'esercizio dell'attività di estetista è vincolato alla comunicazione di inizio attività da parte del titolare al comune e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente.

#### **Art.12 - Rinuncia dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione può essere oggetto di rinuncia e, pertanto, restituita al Comune, nei seguenti casi:
  - a) per cessata attività,
  - b) per cessione definitiva dell'azienda,
  - c) per cessazione temporanea (affitto d'azienda).
- 2) Nel caso di cui alla precedente lettera c), l'autorizzazione verrà temporaneamente volturata all'avente diritto per il periodo risultante dall'atto di affitto di azienda debitamente registrato. Alla cessazione del contratto dovrà essere reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione il precedente intestatario o gli aventi causa.

#### **Art.13 - Cessazione dell'attività o modifica della titolarità (subingresso)**

- 1) Entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.
- 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere l'autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 9 copia del contratto di cessione d'azienda.
- 3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge, i figli o gli aventi diritto potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
- 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati al comma 5 dell'art. 3 della legge 8.8.1985, n.443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo (massimo 5 anni), purché l'attività venga svolta da personale in possesso della qualificazione professionale.
- 5) Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 1142/70, dall'art.4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90.

#### **Art.14 - Trasferimento della sede**

- 1) Il trasferimento di un esercizio in altra sede, a richiesta degli interessati, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio competente nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento.

### **CAPO III - NORME URBANISTICHE ED IGIENICO - SANITARIE**

#### **Art.15 - Norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti**

- 1) Quanto stabilito nella presente normativa fa sempre salve le norme urbanistiche ed igieniche vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, siano esse dettate da leggi e decreti statali e regionali o da piani urbanistici e regolamenti edilizi ed igienici locali.
- 2) I locali per le attività di cui al presente Regolamento dovranno avere la destinazione all'uso in conformità alle vigenti leggi urbanistiche.
- 3) In particolare gli esercizi devono presentare le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

##### **3.1 Caratteristiche locali**

- A) Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna:

- a) i locali devono essere sempre puliti e ben areati ed avere una superficie di 5 metri quadrati per ogni posto lavoro, con un minimo di metri quadrati 15 per il primo posto;
- b) il pavimento a superficie unita e lavabile, pareti in materiale liscio o facilmente lavabile fino all'altezza di m.2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti su proposta della A.S.L. territorialmente competente, mezzi di ventilazione sussidiari;
- g) i negozi devono avere almeno un bagno ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antibagno con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

**B) Attività di estetista (*requisiti minimi ai sensi del D.d.g. 13 marzo 2003 n. 4259 e succ. int. e mod.*):**

- 1) i locali devono essere adeguatamente aeroilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari al almeno 1,5 m;
- 2) pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione;
- 3) il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso;

**3.2 Caratteristiche attrezzature**

**A) Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna:**

- 1) all'interno di ogni esercizio dovranno essere disponibili:
  - a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dalla A.S.L. territorialmente competente;
  - b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
  - c) gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la più scrupolosa pulizia, curando, per gli strumenti, la sterilizzazione con mezzi idonei ogni volta che ne sia fatto uso; va favorita, quando possibile, l'utilizzazione di strumenti a perdere;
  - d) i rasoi e gli altri strumenti taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratamente puliti e, prima dell'uso, immersi in alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'Ufficio Igiene. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanze disinfettante in polvere.

**B) Attività di estetista (*requisiti minimi ai sensi del D.d.g. 13 marzo 2003 n. 4259 e succ. int. e mod.*)**

- 1) le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato;
- 2) per l'esercizio delle attività possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A della L.R. 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni;
- 3) tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso;
- 4) le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata;
- 5) i cicli di somministrazione di raggi U.V.A., i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dagli organi di vigilanza.

### **3.3 Caratteristiche dei prodotti utilizzati**

#### **A) Attività di estetista ( *requisiti minimi ai sensi del D.d.g. 13 marzo 2003 n. 4259 e succ. int. e mod.*)**

- 1) nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili;
  - 2) i prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia;
  - 3) i prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali;
  - 4) non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.
- 4) Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le caratteristiche di cui sopra ed essere nettamente distinti da quelli di abitazione.

### **Art. 16 - Controllo sanitario dei procedimenti e strumenti tecnici**

- 1) I procedimenti e gli strumenti tecnici usati nell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono soggetti al controllo del Servizio Sanitario per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 17 - Insegne e pubblicità**

- 1) Le insegne degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento e ogni forma di pubblicità devono contenere indicazioni e messaggi chiari e precisi strettamente attinenti all'attività autorizzata, senza l'impiego di forme e/o terminologie che possono equivocare sull'attività stessa;
- 2) Per l'esercizio dell'attività di estetista inoltre, se non dotato di una carta dei servizi, in occasione di campagne pubblicitarie il materiale divulgativo dovrà essere trasmesso alla A.S.L. territorialmente competente ai sensi del D.d.g. 13 marzo 2003 n. 4259 e succ. int. e mod.

## **CAPO IV - ORARI E TARIFFE**

### **Art. 18 - Orari**

- 1) Gli orari giornalieri delle attività, nonché i giorni di chiusura annuali sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
- 2) Oltre i limiti d'orario di cui al precedente comma, è consentita la protrazione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 3) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'autorizzazione e gli orari di apertura.

### **Art. 19 - Tariffe**

- 1) Al titolare dell'esercizio è fatto obbligo di esporre nel locale all'attenzione della clientela una apposita tabella con l'indicazione delle tariffe praticate, per ogni singola prestazione, mediante caratteri ben visibili.

## **CAPO V - DISTANZE - RAPPORTO DENSITA' ESERCIZI/ABITANTI**

### **Art. 20 - Distanze minime tra esercizi**

- 1) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti dello stesso tipo esista una distanza non inferiore a 100 metri.
- 2) La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzergie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve;

l'attraversamento delle strade e/o delle piazze dovrà essere effettuato ad angolo retto, non seguendo eventuali attraversamenti pedonali.

- 3) Particolari deroghe nella misura massima di 1/3 delle distanze minime previste dal precedente punto 1), potranno essere concesse esclusivamente nei casi di trasferimento per motivi di forza maggiore regolarmente comprovati, come sfratto forzoso non dipendente da morosità, demolizione del fabbricato, attuazione di Piani Regolatori, ecc..
- 4) Non sono soggetti al rispetto delle distanze minime il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di convivenze in quanto il servizio è svolto esclusivamente a favore della convivenza stessa.
- 5) Nell'applicazione delle norme sulle distanze minime di cui al punto 1) è consentita una tolleranza del 5%.
- 6) L'accertamento delle distanze di cui al presente articolo è affidato per competenza agli Agenti della Polizia Locale.

#### **Art. 21 - Rapporto densità esercizi/popolazione residente e fluttuante**

- 1) Non viene fissato alcun rapporto densità esercizi/abitanti lasciando l'apertura delle attività alla libera concorrenza.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 22 - Controlli**

- 1) Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

#### **Art. 23 - Sanzioni**

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando il fatto non costituisca un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento in via breve di una somma di € 50.  
Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di erogazione della sanzione si osservano le norme contenute nella legge 24.11.1981, n.689 "Modifica al Sistema Penale".

- 2) Chiunque esercita l'attività di estetista senza essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 della legge 4.1.1990, n.1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2.582,28.  
Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi per l'attività di estetista si avvale delle prestazioni di soci e/o dipendenti sprovvisti dei requisiti professionali di cui sopra.  
Chiunque eserciti l'attività di estetista senza autorizzazione comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46 a € 1.032,91.
- 3) A carico dei recidivi potrà essere disposta dal Sindaco, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a 30 (trenta) giorni.

#### **Art. 24 - Abusivismo**

- 1) Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Decorsi 10 (dieci) giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 25 - Revoca dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione è revocata qualora:
  - vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio,
  - non venga presentata la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.10,
  - l'esercizio non venga attivato entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga rilasciata dal Sindaco in caso di comprovata necessità.
- 2) I relativi provvedimenti di revoca devono essere notificati all'interessato.
- 3) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### **Art. 26 - Provvedimenti d'urgenza**

- 1) Nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non espressamente previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50, comma 5 della legge 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo,

l'effettuazione di disinfestazioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 27 - Conversione delle vecchie autorizzazioni**

- 1) Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, dalla Legge Regionale n.48/1989 e dalla legge 1/1990, dovranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dal precedente art. 5.
- 2) Coloro che alla data di approvazione del presente Regolamento siano titolari di autorizzazione per l'attività di Parrucchiere per uomo o di Parrucchiere per donna rilasciata prima di tale data, su loro richiesta hanno diritto di ottenere, per la sede già autorizzata ed in deroga a quanto previsto nel precedente art. 20 che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio per l'esercizio dell'attività di Parrucchiere da uomo e donna, purchè siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti di carattere igienico-sanitario.

### **Art. 28 - Abrogazione norme precedenti - Rimandi**

- 1) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetisti e mestieri affini.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme e regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 29 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e alla ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi successivi.